

TI_GERICHTE 52.2017.233 vom 29. Dezember 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.233

FR: TI_GERICHTE 52.2017.233 du 29 décembre 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2017.233 del 29 dicembre 2017

Regeste

Ordine municipale di rimuovere dei cancelli da un sentiero escursionistico situato su sedimi privati

Erwägungen

E. 3

Ricorso 25 aprile 2017 (inc. 52.2017.233)

E. 3.1

Giusta l'art. 56 cpv. 1 LPAm, che ha ripreso sostanzialmente i contenuti del previgente art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni. Ove non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata avviene mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei suoi confronti (art. 56 cpv. 3 lett. b e c LPAm). L'esecuzione d'ufficio e l'impiego della forza devono essere preceduti, salvo casi d'urgenza, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine (art. 56 cpv. 5 LPAm). La decisione d'esecuzione è invece impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

E. 3.2

Riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione d'ufficio presuppone anzitutto l'esistenza di una prima decisione, detta di base, debitamente cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo a carico dell'amministrato. L'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata alla renitenza dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di esecuzione, che, constatato l'inadempimento nonostante diffida, disponga l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 34 LPamm n. 5b). La legittimità dell'obbligo posto a carico dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la decisione di base, che lo accerta o lo impone. Contro la successiva decisione di esecuzione, che dispone l'intervento sostitutivo dell'autorità per rifiuto dell'amministrato di ottemperarvi, l'obbligo in quanto tale non può più essere rimesso in discussione. Censurabile è soltanto la legittimità del provvedimento esecutivo come tale (Borghi/Corti, op. cit., ibidem n. 5c; cfr. pure Marco Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese; GAT; n. 389 e 718). Analoghe considerazioni valgono per la successiva decisione con cui l'autorità accerta e pone a carico dell'amministrato renitente le spese sostenute per l'esecuzione sostitutiva. Provvedimento, questo, che può essere considerato alla stregua di un atto complementare, volto ad integrare la decisione di esecuzione, e che è impugnabile quantomeno per quel che concerne l'adeguatezza (Borghi/Corti, op. cit., ibidem n. 6). Quanto alla diffida, che precede la decisione detta di esecuzione, si tratta, come risulta esplicitamente dall'art. 56 cpv. 5

LPAm, di un atto in linea di principio inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'obbligato, ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (Borghi/Corti , op. cit., ibidem n. 5d; cfr. pure messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 30).

E. 3.3

Nel caso concreto, il 29 maggio 2015 il municipio ha sollecitato la presentazione di due domande di costruzione in relazione agli sbarramenti eseguiti sui mappali _____ (sezione di Rancate) e _____ (sezione di Ligornetto), ordinando al contempo di procedere alla loro rimozione al fine di garantire, in pendenza della procedura in sanatoria, (almeno) l'accesso pedonale all'interno dei due sedimi. Quest'ultima ingiunzione era assortita della comminatoria dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato in caso d'inadempienza. Dopo che il 12 ottobre 2015 il Governo aveva respinto il ricorso presentato avverso la decisione 29 maggio 2015, in data 15 novembre 2016 il municipio ha diffidato i ricorrenti, nel frattempo subentrati in causa, ad ossequiare l'ordine 29 maggio 2015 di rimuovere gli sbarramenti eseguiti, sotto comminatoria dell'esecuzione sostitutiva in caso di inadempienza a spese degli obbligati, garantite da ipoteca legale, e dell'art. 292 CPS. Adito dagli astretti, con giudizio 5 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato contro la citata diffida, ritenendo che non fosse impugnabile. A ragione. Considerato il carattere cautelare e, dunque, immediatamente esecutivo dell'ordine 29 maggio 2015 (cfr. consid. 2.2.1.), nulla impediva al municipio di esigerne ulteriormente l'adempimento. A maggior ragione che, su questo aspetto, il gravame interposto davanti al Governo, così come quello successivo dinnanzi a questo Tribunale, erano tardivi (cfr. ibidem). A prescindere dall'erroneo richiamo dell'art. 43 LE, la controversa ingiunzione, pedissequa all'ordine cautelare rimasto ineseguito, configurava quindi un provvedimento finalizzato alla sua attuazione. Si trattava, in ultima analisi, di una semplice diffida, per principio inappellabile (art. 56 cpv. 5 LPAm). Non porta ad altra conclusione il fatto che il suo contenuto non coincidesse esattamente con quello dell'ordine 29 maggio 2015. Il dispositivo n. 2 che contempla la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati è infatti nuovo soltanto nella misura in cui precisa che tali spese saranno accertate con decisione separata e saranno garantite da ipoteca legale . Si tratta ad ogni modo di una semplice avvertenza, per la quale non sono ravvisabili le connotazioni di una decisione impugnabile, posto che non costituisce un atto d'imperio individuale con cui viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto amministrativo. Lo stesso dicasi per la comminatoria dell'art. 292 CP, che i ricorrenti non hanno peraltro contestato in quanto tale, spiegando perché mai la diffida in questione non avrebbe potuto contemplarla.

4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 16 novembre 2016 (inc. 52.2016.577) è respinto. Pure respinto è il ricorso 25 aprile 2017 (inc. 52.2017.233). 4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAm). Non si assegnano ripetibili al comune di Mendrisio, privo di patrocinatore (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 16 novembre 2016 (inc. 52.2016.577) è respinto. 2. Il ricorso 25 aprile 2017 (inc. 52.2017.233) è respinto. 3. La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, ai quali va restituito l'importo di fr. 1'600.- versato in eccesso a titolo di presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.